

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il LAZIO - ROMA

RICORSO

di BALLIU Francesca (C.F. BLLFNC95C69C261J) nata a Castel San Giovanni (PC) il 29 marzo 1995, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris (C.F. FRRPTR67B25B885G), Enzo Robaldo (C.F. RBLNZE63S26A124H) e Maria Stefania Masini (C.F. MSNMST67D41H501W), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Masini in Roma, Via A. Gramsci n. 24, giusta delega in calce del presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax: 02/76008202 e/o al seguente indirizzo e-mail: enzo.robaldo@milano.pecavvocati.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;

CINECA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, in persona del Rettore *pro tempore*;

e nei confronti di

COCCONCELLI Chiara, residente in Piacenza, Strada alla Verza n. 21

*\*controinteressata\**

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE ED ADOZIONE

DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PIÙ IDONEI

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente al corso di

Medicina e Chirurgia presso le Università indicate in epigrafe, indetta con Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MUIR), per la data del 8 aprile 2014, presso gli atenei italiani;

- della graduatoria redatta all'esito della valutazione dei *test* della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, pubblicata in data 12 maggio 2014;

- del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

- per quanto occorrer possa, del Bando pubblicato dall'Università di Bologna relativo al c.d. *test* di ammissione per la facoltà di Medicina e Chirurgia anno 2014/2015;

- per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 che definisce le modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015;

- per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220, che ha definito il numero dei posti, e gli allegati ad esso;

- ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'Ateneo di Bologna, nonché di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

- della rilevazione relativa al fabbisogno professionale medico chirurgo per l'anno accademico 2014/2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter, D.Lgs. n. 502/1992, trasmesso dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province Autonome di in vista dell'Accordo formale;

- del potenziale formativo deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata e di tutti i provvedimenti connessi e/o consequenziali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, successivo anche interno e non conosciuto ivi compresi gli atti della Commissione Ministeriale che ha curato la predisposizione dei quesiti di cui i c.d. *test* sono il risultato;

#### PER L'ACCESSO, IN VIA ISTRUTTORIA

di tutta la documentazione afferente la prova di concorso e, in particolare del decreto rettorale di nomina della Commissione di Settore e del suo Presidente; del decreto rettorale di nomina del responsabile del procedimento, se esistente; del decreto rettorale di nomina del responsabile del servizio di vigilanza, e dei membri addetti, se esistente; delle foglio delle risposte compilato dalla ricorrente; dei verbali di svolgimento della prova di ammissione, se esistenti, di tutti gli atenei indicati in epigrafe; delle determinazioni ministeriali e delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia; di tutti gli altri atti connessi alla procedura.

#### FATTO

1) In data 8 aprile 2014, si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015 (D.M. 5 febbraio 2014, n. 85) consistenti nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, in

argomenti di: logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.

2) La ricorrente ha partecipato alle predette prove presso l'Ateneo di Bologna, nella sede distaccata di Rimini, presso i locali della Fiera di Rimini, i cui padiglioni sono stati adibiti ad aule per l'occasione.

3) I candidati sono stati divisi, sulla base di quanto disposto dal MIUR, in diverse aule in base all'anno di nascita. I candidati nati nel 1995, essendo in numero di gran lunga superiore, sono stati ulteriormente suddivisi, ai fini dell'assegnazione alle varie aule, in base al mese di nascita.

4) Il giorno della prova, i candidati sono stati, già suddivisi per anno e mese, sono stati dunque indirizzati nell'aula nella quale avrebbero dovuto svolgere il *test*.

5) Ciascuno di essi, così anche la ricorrente, ha depositato i propri effetti personali in un guardaroba, con la precisa indicazione di portare con sé esclusivamente il documento d'identità ed eventualmente *"una bottiglietta d'acqua e uno snack confezionato e integro"*, così come prescritto dal Bando dell'Università di Bologna (doc. 2).

6) All'ingresso dell'aula i candidati e la ricorrente sono stati sottoposti ad un sommario riconoscimento, in quanto il soggetto a questo preposto, non identificabile, in quanto privo di cartellino di riconoscimento, verificava esclusivamente la presenza del nome del concorrente nella lista, tralasciando, a quanto consta, di verificare la corrispondenza di ciascun soggetto con la foto apposta sul documento, e la validità dello stesso.

7) La ricorrente si recava dunque nell'aula corrispondente al proprio mese di nascita e, "identificata", sottoscriveva il foglio di presenza.

Per la sistemazione nei banchi non è stato seguito alcuna specifica assegnazione, ma ciascun concorrente poteva occupare il banco che, casualmente, poteva trovare libero, con il solo obbligo di esibire sul tavolo il documento d'identità.

8) Il Presidente della Commissione, prima dell'inizio della prova, ha del tutto omesso di effettuare l'operazione di estrazione a sorte dei nominativi dei due studenti che avrebbero dovuto verificare l'integrità delle scatole contenenti i plichi predisposti dal Ministero, nonché, al termine del *test*, verificare le operazioni di consegna e chiusura degli elaborati. Non è pertanto dato di conoscere come siano stati scelti gli studenti selezionati per l'espletamento delle sopra indicate incombenze. Si tratta di una circostanza già per se inficiante la regolarità delle prove (e quindi la legittimità del provvedimento di approvazione delle graduatorie), aggravata dal fatto che, in una sede, quella di Bari, la scatola inviata dal Ministero, come si è appreso dai mezzi di stampa (doc. 3), conteneva un numero minore di plichi rispetto a quello che avrebbe dovuto contenere (49 plichi contro 50). Tale circostanza lascia presumere che un plico sia stato sottratto, consentendo, ben prima dell'espletamento della prova, la diffusione dei quesiti.

9) In aula, poi, ancorché da un membro della Commissione, fosse stato disposto ai concorrenti di consegnare qualsiasi apparecchiatura elettronica (i c.d. *smartphone* ed i telefoni cellulari), non risulta che sia stato poi effettuato, durante la prova, alcun significativo controllo da parte dei commissari sul rispetto dell'ordine impartito. Quanto descritto è avvenuto nella sezione distaccata di Rimini, presso cui la ricorrente ha

espletato la propria prova, ma risulta reiterato anche presso le altre sedi di esame, ove risulta, come da notizie di stampa diffuse sui quotidiani (doc. doc. 4), che molti dei concorrenti si siano serviti dei propri telefoni portatili, presumibilmente per assumere quelle informazioni necessarie a rispondere in maniera corretta alle domande della prova.

10) Ma le irregolarità non si limitano a quelle sopra descritte.

Ai fini dell'espletamento candidati veniva consegnato un plico chiuso nel quale si trovavano un foglio nel quale inserire i dati anagrafici, un foglio con le domande e due fogli (uno di riserva, in caso di errori) nei quali andavano segnate le risposte. Il foglio delle risposte, al termine della prova, sarebbe stato inserito in una busta con una "finestra" trasparente, dalla quale era visibile il codice alfanumerico del candidato. Il foglio "anagrafico", nel quale era impresso il medesimo codice a barre che si trovava nel foglio delle risposte, non doveva, invece, essere inserito in alcuna busta, ma, debitamente compilato, sarebbe stato restituito alla Commissione, la quale avrebbe poi invitato lo stesso candidato a sottoscrivere il foglio presenze.

Orbene, per effetto delle sopra descritte modalità di consegna degli elaborati, il nome e cognome di ciascun concorrente poteva essere facilmente collegato al codice impresso in tutti i fogli di prova, con buona pace della regola dell'anonimato della correzione.

Tale regola risulta peraltro inficiata, per il fatto che, sia sul modulo delle domande sia su quello delle risposte è stato stampato il c.d. *username*, identificativo del candidato e dal fatto che, al termine della prova gli elaborati sono stati restituiti in base al posto occupato da ciascun

concorrente, dalla prima all'ultima fila.

11) Quanto al merito della prova, deve poi rilevarsi che ai candidati sono stati sottoposti dei quesiti dal contenuto fuorviante a cui il Ministero ha fatto corrispondere delle risposte errate. Proprio in relazione a tali quesiti, alcune risposte della ricorrente sono risultate errate, quando invece l'errore deve ricondursi alla risposta ministeriale. Così, per altre domande, la ricorrente, stante la incorretta formulazione delle stesse, ha necessariamente dovuto non rispondere.

Per l'effetto, il punteggio attribuito alla ricorrente risulta inficiato.

12) In data in data 22 aprile 2014, il MIUR, nell'area riservata del sito ai candidati, ha permesso agli studenti, utilizzando le chiavi d'accesso personali rilasciate il giorno dell'esame, di prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice.

13) In data 12 maggio 2014 è stata pubblicata, sul sito del MIUR, la graduatoria nominale e la ricorrente (codice: 03MP41625) ha riportato il punteggio di 22,20 collocandosi al posto n. 31594 della graduatoria generale.

14) Già alla luce dei fatti sopra esposti, appaiono evidenti i vizi che inficiano i provvedimenti gravati e meglio indicati in epigrafe, per violazione sia delle norme stabilite per lo svolgimento del concorso, sia del principio di giusto procedimento e delle regole che ne sono corollario (in particolare di quelle della segretezza della prova e dell'anonimato del concorrente), sia del principio della parità di trattamento dei candidati. Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

## MOTIVI

### SULL'INTERESSE AL RICORSO

La ricorrente ha partecipato alle prove di concorso presso l'Università di Bologna e non è risultata facente parte del novero degli ammessi, pur risultando idonea all'esito della selezione.

Allo stato, l'ultimo dei soggetti ammessi, ha il punteggio di 32,60 per Medicina, mentre la parte ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 22,20.

La violazione delle regole di concorso, che verrà evidenziata nei successivi motivi di ricorso, risulta tanto più rilevante in casi come quelli per cui è oggi causa giacché, ove si fosse beneficiato di condizioni di concorso trasparenti ed eguali per tutti i partecipanti, anche la ricorrente avrebbe senza dubbio potuto essere collocata in una posizione migliore ed utile all'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

A) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL "NUMERO CHIUSO"  
(ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264, NORME  
IN MATERIA DI ACCESSI AI CORSI UNIVERSITARI) IN  
RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 34 COST., E ALL'ART. 2, PAR. 1, DEL  
PROTOCOLLO ADDIZIONALE CEDU, E PER L'EFFETTO ALL' ART.  
117 COST.

A.1) Come è noto a codesto Ecc.mo TAR, ogni anno, gli studenti che intendono accedere ad alcune facoltà universitarie, in particolare ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, vengono sottoposti ad un c.d *test* d'ingresso che prevede la risoluzione di sessanta quesiti a risposta multipla.



Contro tale sistema selettivo, assolutamente non meritocratico, annualmente vengono proposti numerosi ricorsi dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa, i quali si sono più volte pronunciati ribadendo i limiti di tale forma di selezione ed auspicando un intervento legislativo risolutore. Il Consiglio di Stato, in tal senso, ha più volte sottolineato *“l'esigenza di criteri più stringenti – auspicabilmente concordati a livello comunitario – per limitazioni di accesso agli studi universitari riferibili, oltre che alla qualità dell'offerta formativa, alle potenzialità di assorbimento del mercato allargato di cui trattasi”* (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396).

Recentemente il *“numero chiuso”* è stato, peraltro, oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale, conclusosi con la sentenza Corte Cost. n. 302/2013, con la quale questione di legittimità è stata ritenuta inammissibile.

I presupposti in base ai quali era stata sottoposta la questione di legittimità costituzionale dal Consiglio di Stato sono oggi mutati, ma, nonostante ciò, l'accesso a *“numero chiuso”* (art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, *Norme in materia di accessi ai corsi universitari*) nelle *Università italiane*) continua a rappresentare una palese violazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, nonché dell'art. 2, par. 1, del Protocollo Addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117 della Costituzione.

Dispone la citata previsione della CEDU che *“No person shall be denied the right to education”* (il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno).

Secondo l'interpretazione data dalla Corte EDU a tale disposizione, la stessa si applicherebbe anche all'istruzione universitaria, e la previsione

implica che il diritto all'istruzione, anche universitaria, sia pratico ed effettivo, non meramente teorico ed illusorio. Sebbene la previsione non imponga agli Stati di istituire le Università, una volta, però, che gli Stati le abbiano istituite, essi devono garantire che l'accesso ad esse sia effettivo.

Secondo la Corte, il diritto all'istruzione non è assoluto, ma può essere soggetto a limitazioni, e gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità in questo ambito; tuttavia le restrizioni imposte al diritto all'istruzione non possono limitarlo al punto di snaturarne l'essenza e privarlo della sua effettività.

Le restrizioni devono perseguire uno "scopo legittimo" e, pur non esistendo un catalogo chiuso e predefinito di "scopi legittimi", tuttavia le limitazioni sono compatibili con l'art. 2, par. 1 citato solo se c'è "una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito". Ad esempio, sono state ritenute giustificate restrizioni all'accesso universitario per ragioni penali o disciplinari, o per il mancato rispetto di regole interne dell'Università (Corte EDU, 10 novembre 2005, Sahin c. Turchia, che richiama anche la precedente giurisprudenza della medesima Corte), o giustificate regole interne scolastiche ritenute non limitative del diritto all'istruzione (Corte EDU 18 marzo 2011 Lautsi c. Governo Italiano).

A.2) Ad avviso della ricorrente, non appare ragionevole e proporzionata l'esistenza di una forma selettiva che blocchi l'accesso ad alcune facoltà universitarie, impedendo ai giovani la possibilità di realizzare il proprio "pieno sviluppo della persona" e "l'effettiva partecipazione all'organizzazione

*politica, economica e sociale del Paese"*, provocando un'evidente limitazione della libertà personale.

Lo svolgimento di una prova basata su *test*, che peraltro, molte volte, contengono quesiti mal formulati, con risposte errate e/o fuorvianti, non rappresenta, in alcun modo, una modalità di accesso meritocratica alle facoltà universitarie e, non riuscendo a essere idoneo alla selezione delle *intelligenze* del nostro Paese, finisce, addirittura, per provocare un'intollerabile arretratezza culturale e scientifica in settori strategici della vita di qualsiasi Stato, come quello medico-chirurgico.

Preme, in tal senso, sottolineare che, il più delle volte, il superamento di questo tipo di *test*, che, come detto, annualmente prevede un numero imbarazzante di quesiti errati e/o fuorvianti, comporta per gli studenti lo svolgimento di appositi corsi di preparazione, che spesso non sono accessibili a tutti in ragione del loro elevato costo. Lo svolgimento delle prove avviene molto spesso nell'inosservanza delle regole procedurali, con scarsi controlli, con una costante violazione del principio dell'anonimato, con l'utilizzo nelle aule di strumentazione elettronica (quali i telefoni cellulari ed i c.d. *smartphone*).

I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO E SEGRETEZZA  
DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO.  
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R.  
3 MAGGIO 1957 N. 686 E DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994  
N. 487 - VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 4, 34 E 97 COST. -  
VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI

## CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI

I.1) Il concorso di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia è stato gestito in spregio alle garanzie di anonimato che devono orientare tutte le prove pubbliche di selezione. Già in passato il giudice amministrativo si è pronunciato evidenziando le criticità delle prove concorsuali in relazione alla violazione della regola dell'anonimato (su tutte: TAR Catania, Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2015, 2016; TAR Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672) e da ultimo anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha espresso significative considerazioni sulla totale illegittimità delle procedure selettive di accesso a queste facoltà universitarie.

I.2) Per comprendere come venga violato l'anonimato della prova, occorre illustrare come viene effettivamente svolto il *test* d'ammissione.

Ai candidati viene consegnato un plico, nel quale, come visto nella parte in fatto, è contenuta una scheda anagrafica, che ciascun candidato deve compilare coi propri dati personali, e una scheda per indicare le risposte ai quesiti. Quest'ultima, dopo la prova d'esame, va imbustata ed il codice segreto impresso sarà l'unica parte visibile dall'esterno della finestra trasparente della busta. In questo modo, il CINECA correggerà in maniera anonima l'elaborato, produrrà una graduatoria anonima e la trasmetterà all'Ateneo, che successivamente collegherà il codice alfanumerico al nome indicato nella scheda anagrafica, consegnata alla fine della prova da ciascun candidato, che presenta il medesimo codice impresso nel foglio risposte.

I.3) Il codice alfanumerico è, però, facilmente abbinabile al nome del candidato, già all'inizio dello svolgimento della prova.

Il Consiglio di Stato ha in passato già verificato *“con certezza, che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che l'aveva elaborate”* (Con. Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

La presenza del codice a barre, con l'indicazione del numero dello stesso codice, riportato su entrambe le schede, rende possibile l'identificabilità dell'autore della prova sempre, anche dopo la sua conclusione, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e prima della valutazione dei questionari.

È stato più volte statuito che *“anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che – quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie – non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a*

*barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. È appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa"* (Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; TAR Cagliari, Sez. I, 14 marzo 2012, n. 229; TAR Sicilia, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; TAR Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

I.4) La violazione dell'anonimato è resa maggiormente evidente anche da ulteriori particolari criticità.

In primo luogo, la scheda anagrafica non viene imbustata ma resta nella disponibilità dell'Ateneo per moltissimi giorni prima dell'abbinamento, consentendo a chiunque di sapere a quale codice alfanumerico è abbinato quel determinato candidato.

Ciascun candidato, inoltre, al termine della prova ha consegnato tutta la documentazione e la scheda anagrafica alla Commissione e quindi firmato il foglio presenze (art. 4.5 Bando dell'Università di Bologna, doc. 2).

In questo modo, la Commissione avrebbe potuto benissimo abbinare il codice alfanumerico del candidato al suo nome e cognome inserito nel foglio firme. Tali operazioni compiute dalla Commissione rischiano *"di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio dei concorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato"* (Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

I.5) La Commissione ha, inoltre, imposto ai candidati di svolgere la prova tenendo sul banco il documento d'identità ben in vista.

È noto che tale accorgimento è spesso usato nei concorsi pubblici per evitare scambi di posto fra i partecipanti o altri comportamenti non consentiti. In altri concorsi ove tale metodo viene utilizzato, però, il codice segreto che contraddistingue il compito non è già impresso sui fogli della prova ma verrà acquisito al momento della consegna del plico e poi nuovamente cambiato al momento della consegna alla Commissione per la correzione. Nel caso di specie, invece, il codice identificativo (D.M. 5 febbraio 2014, all. 1, art. 7) è impresso:

- sul modulo risposte;
- sull'elenco delle domande;
- sul foglio anagrafica.

Aver obbligato i candidati a tenere in vista i documenti d'identità, proprio al fine di voler sapere a quale nome abbinare il codice segreto presente in tutti i fogli a disposizione del candidato, è del tutto illegittimo, e viola le regole in materia di anonimato e del Bando di ammissione (art. 4.1).

I.6) Appare, quindi, certo che la violazione dell'anonimato, nel caso di specie, si è consumata in maniera concreta e non solo in potenza, dal momento che i candidati e la ricorrente potevano essere identificati in qualsiasi momento e il loro nome era facilmente accostabile al codice alfanumerico impresso nei fogli di prova.

Tale comportamento illegittimo è stato, di recente, fortemente stigmatizzato dall'Adunanza Plenaria, che ha così statuito: *"il criterio*

*dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.*

*Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.*

*L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo ( come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell' interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.*

*Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.*

*In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi*



*comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto ( cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione".*

Alla luce di quanto evidenziato, facendo proprie le conclusioni dell'Adunanza Plenaria, si deve ritenere che l'intera procedura di gara debba essere dichiarata illegittima.

II) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264, CON RIFERIMENTO AL DISPOSTO DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 2014 N. 85, NONCHÈ DEL PARAGRAFO "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE" DEL BANDO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (PAGINA 6). ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DEL PROCEDIMENTO

II.1) La valutazione del *test* svolto dalla ricorrente, in data 8 aprile 2014, ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è inficiato dalle modalità con cui la Commissione esaminatrice ha presieduto allo svolgimento della relativa prova.

Tali modalità, infatti, disattendono ora il disposto dell'Allegato 1 della Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, ora il paragrafo "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE" del Bando dell'Università di Bologna (pagina 6, doc. 2).

II.2) Sotto un primo profilo, deve evidenziarsi come il citato Allegato 1 preveda che: *"Prima dell'inizio della prova i componenti della Commissione di Settore consegnano ai candidati il 'foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte' e una etichetta con i dati anagrafici che il candidato deve aver cura di apporre nell'apposita casella stampata nella scheda anagrafica contenuta nel plico contenente la prova di ammissione.*

*Il Presidente della Commissione di Settore sorteggia due candidati tra coloro che sono stati assegnati al Settore e verifica con loro l'integrità delle scatole contenenti i plichi. (...)"*.

La disposizione è stata violata posto che, come anticipato in fatto, la Commissione di settore non si è minimamente curata di effettuare alcun sorteggio, ma i candidati che avrebbero effettuato le verifiche formali si sono presentati spontaneamente per espletare tale compito.

II.3) Tale grave violazione di legge e della *lex specialis*, inficia *in toto* l'intera procedura di concorso, dal momento il mancato previo sorteggio dei due candidati, chiamati a verificare l'integrità dei plichi, oltre a violare il disposto dell'Allegato 1 della Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, e il paragrafo "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE" del Bando dell'Università di Bologna, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali.

III) VIOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 2014 N. 85, NONCHÈ NEL PARAGRAFO "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI

AMMISSIONE" DEL BANDO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
(PAGINA 6). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI  
BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTESTUALITÀ  
DELL'ESPLETAMENTO DEL TEST SELETTIVO. VIOLAZIONE DEL  
PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLA PAR  
CONDICIO DEI CONCORRENTI.

III.1) La prova selettiva per l'accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia si è svolta in tutti gli atenei italiani il giorno 8 aprile 2014, come espressamente previsto dal D.M. n. 85/2014.

Lo svolgimento della prova in unico giorno, e con il medesimo contenuto per ciascuno dei concorrenti, imponeva a tutti gli atenei di predisporre degli adeguati strumenti e di organizzarsi al fine di far cominciare la prova nel medesimo orario in tutta Italia.

Tale obbligo discende direttamente dal rispetto del principio di contestualità dell'espletamento del *test* selettivo che, per costante giurisprudenza, è corollario dei principi costituzionali di tempestività, celerità e di espletamento, riconducibili in sintesi al "buon andamento" di cui all'art. 97 Cost. La sua violazione comporta un'insanabile lesione del principio costituzionale d'imparzialità, attesa: 1) l'inevitabile diversificazione delle prove della candidata e di altri interessati; 2) la riconoscibilità delle prove medesime; 3) il ritardo delle procedure di esame (su tutte: Cons. Stato, Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 2155).

Il caso di specie è emblematico in tal senso.

Nell'ateneo di Bologna, presso la Fiera di Rimini, le prove hanno avuto inizio alle ore 11.00 circa, mentre in altri atenei si sono registrati enormi

ritardi (anche più di un'ora), che hanno consentito la diffusione di notizie relative ai quesiti e alla loro risoluzione (doc. 4).

È, infatti, noto che la tecnologia consente oggi di accedere ad *internet* con un qualsiasi *smartphone* o telefono cellulare.

Una violazione di tal natura, dunque, determina notevole disparità tra i concorrenti e la lesione della *par condicio*, in particolare, tra la ricorrente, che come detto ha iniziato il proprio *test* ben prima di altri candidati, che, iniziando la propria prova con un'ora di ritardo, avrebbero nel frattempo potuto conoscere le domande e le relative risposte.

III.2) L'anticipata diffusione dei quesiti dev'essere presunta da un'altra grave circostanza riscontrata al momento dell'apertura dei contenitori ministeriali mediante cui erano stati trasmessi a ciascun Ateneo i plichi da consegnare ai candidati. Come si è appreso dalla stampa (doc. 2), presso l'Ateneo di Bari, il contenitore recapitato dal Ministero invece di contenere 50 plichi, ne conteneva solo 49. Se ne deve desumere che un plico era stato verosimilmente sottratto, con possibilità di essere diffuso.

III.3) La violazione della *par condicio* discende poi anche dalla violazione delle disposizioni del Bando che si riferiscono all'identificazione dei candidati e al controllo della regolarità nello svolgimento della prova.

La ricorrente, così come tutti i candidati nell'ateneo emiliano, sono stati sottoposti ad un controllo identificativo approssimativo e poco approfondito. Gli addetti al controllo dei documenti si limitavano a verificare la corrispondenza tra il nome e il cognome indicato sul documento e quello inserito negli elenchi degli iscritti, senza soffermarsi sulla verifica della corrispondenza tra la fotografia sul documento e il soggetto possessore; senza verificare la data di scadenza e la sua

autenticità. È, dunque, chiaro che controlli così approssimativi avrebbero potuto facilmente consentire l'accesso di chiunque in sostituzione dei candidati iscritti nelle liste, inficiando in questo modo la regolarità dell'intera prova selettiva.

III.4) A loro volta, poi, gli addetti al controllo dei documenti d'identità non erano identificabili, dal momento che non avevano alcun tesserino di riconoscimento in violazione dell'art. 55-*nonies* del D.Lgs. n. 165/2001, che espressamente dispone: *"I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro"*.

Chiunque avrebbe potuto effettuare il controllo e quindi lasciar accedere nelle aule anche soggetti diversi da quelli indicati negli elenchi degli iscritti.

III.5) Va altresì evidenziato che, gli incaricati deputati al controllo dei documenti d'identità non avrebbero potuto esercitare tale funzione dal momento che non sono annoverati tra le categorie di soggetti che possono richiedere l'esibizione della carta d'identità.

Le categorie sono tassativamente individuate nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, e nel Regio Decreto 6 Maggio 1940, N. 635, *Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza*, quali: 1. Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza...); 2. Pubblica Amministrazione; 3. Gestori ed Esercenti di Pubblici Servizi; 4. Altri Soggetti previsti da Legge e/o Regolamento.

Non è quindi previsto dall'ordinamento che altri soggetti, al di fuori di quelli appartenenti alle suddette categorie, possano richiedere l'esibizione della carta di identità.

Gli addetti presenti all'ingresso delle aule, oltre a non essere identificabili, dunque, non rientrano nemmeno nelle sopracitate categorie e non avevano alcun potere di effettuare le operazioni di identificazione.

L'aver lasciato adempiere un così importante onere a soggetti che non erano titolati a compierlo determina una palese violazione di legge.

Anche sulla base di tale violazione di legge e della disciplina di concorso stabilita dal D.M. n. 85/2014 e dal Bando dell'Università di Bologna, l'intera procedura di ammissione deve essere dichiarata illegittima e per l'effetto dovrebbe essere annullata.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA

IV.1) Il test sottoposto ai concorrenti ai fini della prova di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia presenta dei quesiti errati e/o fuorvianti.

La presenza di quesiti del genere inficia l'intera procedura di concorso, determinando il necessario annullamento degli atti indicati in epigrafe.

Appare evidente come i lavori di predisposizione dei quesiti ad opera dell'apposita Commissione Ministeriale, i quali si pongono come atti preordinati e connessi a quelli impugnati, non siano stati regolarmente eseguiti, così come la relativa verbalizzazione delle operazioni di predisposizione dei quesiti.

IV.2) La prova predisposta dal Ministero, come è noto, era rappresentata da un *test* di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna domanda venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta. Il candidato, tra le risposte indicate, avrebbe dovuto individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate o meno probabili. Ogni risposta esatta avrebbe dato diritto a 1,5 punti; ogni risposta diversa dall'unica esatta sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di -0,40. In caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Anche quest'anno l'operato della Commissione del MIUR, incaricata di selezionare i quesiti da somministrare al *test* di ammissione, si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.

IV.3) Di seguito si evidenziano tutti i quesiti errati e/o fuorvianti, sottoposti ai candidati e alla ricorrente durante la prova dell'8 aprile 2014.

Il quesito n. 4 richiedeva:

*"4. Gli ospedali tentano di ridurre le infezioni causate da batteri richiedendo al personale e ai visitatori di usare soluzioni anti-batteriche prima di accedere ai reparti. Test di laboratorio hanno dimostrato che l'utilizzo di candele contenenti olii essenziali permette di eliminare batteri come l'Escherichia Coli e lo Stafilococco meticillino-resistente (MRSA): queste candele sono state accese e fatte consumare per alcune ore in una stanza chiusa ermeticamente al cui interno erano presenti tali batteri, eliminandoli. La lotta contro le infezioni causate da questi batteri prosegue, ma queste candele ne rappresentano chiaramente la soluzione. Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente?*

A) *Se negli ospedali si utilizzassero candele contenenti olii essenziali, si*

*otterrebbero gli stessi risultati dei test di laboratorio;*

*B) L'utilizzo di candele contenenti olii essenziali è più economico dei metodi attualmente in uso;*

*C) Nessuno dei prodotti anti-batterici comunemente in uso è efficace;*

*D) È difficile imporre l'uso di soluzioni anti-batteriche al personale e ai visitatori;*

*E) Escherichia Coli e MRSA sono gli unici batteri che destano preoccupazione".*

La risposta attesa dal Ministero era la "A) *Se negli ospedali si utilizzassero candele contenenti olii essenziali, si otterrebbero gli stessi risultati dei test di laboratorio*". In realtà la risposta corretta dovrebbe essere la lettera D) perché la supposizione implicita è che "È difficile imporre l'uso di soluzioni anti-batteriche al personale e ai visitatori". Non ci sono altre soluzioni.

Il quesito n. 27 era così formulato:

*"27. Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato – campo scientifico NON è corretto?*

*A) Mario Capecchi – chimica;*

*B) Enrico Fermi – fisica nucleare;*

*C) Riccardo Giacconi – astronomia;*

*D) Rita Levi-Montalcini-neurologia;*

*E) Camillo Golgi – istologia."*

La risposta corretta attesa dal Ministero era la A) *Mario Capecchi-chimica*. Probabilmente gli esperti del Ministero sono stati tratti in inganno dal fatto che il Prof. Capecchi ha vinto il Premio Nobel per la Medicina, ma in realtà come da lui dichiarato (doc. 5), e sulla base della laurea (Laurea in Chimica e Fisica e del dottorato di ricerca (Ph.D. in biofisica e biologia molecolare) che lo stesso ha conseguito, deve concludersi che lo stesso operi nel campo scientifica "chimica".



Il quesito n. 29, poi, richiedeva:

*"29. In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata in colonna?"*

	<i>nádullo ottunguto</i>	<i>ipofisi</i>	<i>cervello</i>	<i>cervelletto</i>
1	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone FSH	coordina equilibrio	controlla emozioni
2	coordina equilibrio	controlla le emozioni	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH
3	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH	controlla emozioni	coordina equilibrio
4	controlla emozioni	coordina equilibrio	produce l'ormone ADH	controlla ritmo cardiaco e respirazione
5	coordina equilibrio	controlla ritmo cardiaco e respirazione	controlla emozioni	produce l'ormone FSH

A) Riga 3

B) Riga 1

C) Riga 2

D) Riga 4

E) Riga 5"

Questa domanda è formulata in maniera fuorviante ed è errata. Per il Ministero la risposta corretta è la A) Riga 3, secondo la quale l'ipofisi produce l'ormone ADH. In realtà, come è riscontrabile in qualsiasi manuale di biologia, l'ipofisi non produce l'ormone ADH ma lo rilascia solamente ed è invece prodotto dall'*ipotalamo* che fa parte del cervello (doc. 6).

Il quesito n. 31 era, invece, così formulato:

*"31. Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?"*

A) Metafase

B) Interfase

C) Profase

D) Anafase

E) Telofase".

Secondo la disciplina in materia, il disassemblamento si ha nell'anafase

(lett. D), ma se i farmaci non permettono il disassemblamento il blocco si ha nella fase precedente cioè in metafase (lett. A: risposta esatta secondo il Ministero). Quindi si potrebbe, ragionevolmente, essere stati indotti in errore dalla complessa formulazione della domanda. La domanda dunque ammette due risposte corrette e risulta del tutto fuorviante.

Proseguendo, il quesito n. 36, presenta la seguente formulazione:

*"36. In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica? 1.*

*Cloroplasto 2. Mitocondrio 3. Nucleo*

*A) Solo 1 e 2*

*B) Solo 1 e 3*

*C) Solo 2 e 3*

*D) Tutti*

*E) Nessuno".*

La risposta attesa dal Ministero era la A) *Solo 1 e 2*. Anche questa domanda è fuorviante in quanto la sintesi proteica avviene nel citoplasma ad opera dei ribosomi, quindi la risposta corretta doveva essere la E) *Nessuno*. La risposta ministeriale indica che il DNA da cui inizia un processo che porterà alla sintesi proteica può essere contenuto nel nucleo e nei mitocondri. Questo processo si chiama *trascrizione genica*, con il quale viene formato l'mRNA che va nei ribosomi e detta la sequenza di aminoacidi che formeranno la Proteina (doc. 7).

Poteva indurre in errore anche la domanda n. 26:

*"26. La definizione del XX secolo come "secolo breve" è di:*

*A) Eric J. Hobsbawm*

*B) Ernesto Galli della Loggia*

*C) Giovanni Sabbatucci*

D) *Max Weber*

E) *Michel Foucault.*"

In questo caso è evidentemente riscontrabile un errore materiale e la risposta esatta, infatti, è la A) così come affermato dal Ministero. Il cognome, però, è scritto in maniera scorretta (c'è una "n" finale al posto della "m"). Tale errore può avere indotto il candidato a non rispondere o a non rispondere correttamente.

Il quesito n. 32, infine, richiedeva:

*"32. Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce? 1. NADH 2. FADH2 3. NADP+*

A) *Tutte;*

B) *Solo 1 e 2;*

C) *Solo 2 e 3;*

D) *Solo 3 e 1;*

E) *Nessuna"*

La risposta fornita dal ministero è la A) *Tutte*. Ricercando, però, la soluzione al quesito in un qualsiasi testo di chimica di livello base/universitario, è possibile riscontrare che solo la NADP+ entra in gioco nella fase oscura della fotosintesi. La fase di fissazione del carbonio o ciclo di Calvin, infatti, comporta l'organizzazione della CO<sub>2</sub>, ossia la sua incorporazione in composti organici e la riduzione del composto ottenuto grazie all'ATP ricavato dalla fase luminosa. In questo ciclo è presente un composto organico fisso, il ribulosio-bifosfato, o RuBP, che viene trasformato durante la reazione fino a tornare al suo stato iniziale. Le 12 molecole di ribulosio bifosfato presenti nel ciclo di Calvin reagiscono con l'acqua e l'anidride carbonica subendo una serie di trasformazioni ad

opera dell'enzimaribulosio-bifosfato carbossilasi o rubisco. Alla fine del processo, oltre alle 12 RuBP nuovamente sintetizzate, si originano 2 molecole di gliceraldeide 3-fosfato, che vengono espulse dal ciclo come prodotto netto della fissazione. Per essere attivato, il ciclo di Calvin necessita di energia chimica e supporto mediante l'idrolisi di 18ATP in ADP e dell'ossidazione di 12 NADPH in NADP<sup>+</sup> e ioni liberi di idrogeno H<sup>+</sup> (che sono protoni). L'ATP e la NADPH consumate durante il ciclo di Calvin vengono prelevate da quelle prodotte durante la fase luminosa, e, una volta ossidate, tornano a far parte del pool disponibile per la riduzione. Complessivamente, nel ciclo di Calvin vengono consumate 6 molecole di CO<sub>2</sub>, 6 di acqua, 18 di ATP e 12 di NADPH per formare 2 gliceraldeide 3-fosfato (abbreviato in G3P), 18 gruppi liberi difosfato, 18 ADP, 12 protoni, 12 NADP<sup>+</sup>. Il quesito risulta quindi errato.

I quesiti oggetto di contestazione presentano, dunque, elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti, infatti, lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano, per ciò solo, inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario.

IV.4) Ferma restando l'illegittimità dell'intera procedura in ragione della presenza di tali quesiti errati e/o fuorvianti, per quanto riguarda parte ricorrente, deve evidenziarsi, come tali imperfezioni nei quesiti abbiano inciso in maniera palese e diretta sullo "sfortunato" esito della sua prova e sulla sua collocazione in graduatoria.

La ricorrente avrebbe potuto riportare un punteggio più elevato ed

idoneo all'accesso.

Il numero alto di quesiti contestati rende comunque inidonea una prova così svolta. La ricorrente ha, dunque, subito *"quell'obiettiva situazione di confusione ed incertezza che ha creato un'oggettiva alterazione nella modulazione e proporzione del test ministeriale, tra l'altro disposta in vi del tutto autonoma dalla Commissione d'esame"* (TAR Brescia, Sez. II, ord. n. 927/2011).

IV.5) In ragione dell'errata formulazione dei quesiti, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata e, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli venissero attribuiti i punti in più di cui ha diritto, parte ricorrente potrebbe essere ammessa al corso di laurea prescelto.

Tutti i quesiti evidenziati debbono dar vita all'attribuzione del punteggio promesso. Recente giurisprudenza ha infatti statuito che *"se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione"* (TAR Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

IV.6) La confusione creata dalla pessima ed imprecisa formulazione dei quesiti, ha causato alla ricorrente, inoltre, un notevole spreco di tempo onde cercare di individuare le risposte più probabili, risposte che era pressoché impossibile da identificare.

In un sistema di selezione a quiz, come quello oggetto del presente giudizio, ove i concorrenti sono tutti collocati in uno spazio di pochissimi punti, *"l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla,*

*deve essere l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico" e la corretta individuazione "costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (TAR Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).*

IV.7) Non v'è dubbio, quindi, che la prova svolta, in ragione delle irregolarità evidenziate, oltre a non essere idonea alla selezione dei più meritevoli, rende illegittima tutta la procedura di concorso.

Per tali ragioni, si ribadisce la richiesta, a codesto Ecc.mo TAR, di annullare tutti gli atti indicati in epigrafe.

V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, e 97 COST., DEGLI ARTT. 3 E 6, L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, CO. 2, D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. DEGLI ARTT. 3 E 4, L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6-ter DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 502: VIOLAZIONE DELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ

V.1) L'art. della Legge n. 264/1999 prevede che:

*"1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale*

*sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti".*

Secondo la vigente normativa, dunque, la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In tale quadro, la stessa legge prevede che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale si effettui con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Prevede, inoltre, che la ripartizione dei posti tra le Università venga effettuata tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun Ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio (art. 3).

Nel caso di specie, però, la determinazione del numero dei posti è illegittima, in quanto risulta essere adottata senza che fossero effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie resistenti e verifiche delle capacità effettive didattiche.

V.2) In particolare, con riguardo al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con il D.M. 10 marzo 2014, n. 220, il MIUR, pur essendo già a conoscenza del dato di fabbisogno professionale di medico chirurgo per

l'anno 2014/2015, pari a 10.748 unità, tuttavia ha ritenuto di determinare, per tale anno, un numero di posti disponibili a livello nazionale inferiore e pari a 9.983 unità, confermando presumibilmente l'offerta formativa presentata dagli atenei.

Sorgono non poche perplessità in merito al corretto espletamento della predetta attività istruttoria, in considerazione del fatto che l'offerta deliberata risulta addirittura inferiore a quella dell'anno passato (n. 9.983 per l'a.a. 2014/2015 contro n. 10.157 posti per l'a.a. 2013/2014).

Si ha dunque un'evidente violazione della normativa in materia, in quanto non è dato comprendere sulla base di quali criteri, in assenza di una significativa e generalizzata diminuzione delle capacità ricettive, sia stato ridotto il numero di studenti ammissibili alla facoltà di medicina e chirurgia.

V.3) Sul punto, peraltro, la Corte di Giustizia Europea si è espressa chiarendo che ove il fabbisogno nazionale superi l'offerta degli Atenei, è tale ultimo parametro che dovrà adeguarsi al primo che ha, evidentemente, carattere primario.

*"Non può essere nemmeno escluso", statuisce la C.G.E., "che un'eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di formazione interessati – segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo della formazione – sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica. A tal riguardo, si deve riconoscere che una penuria di operatori sanitari porrebbe gravi problemi per la protezione della sanità pubblica e che la prevenzione di tale rischio esige la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo*



*per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa principale"* (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08).

V.4) Non può sopperire alla mancanza di posti, secondo quanto indicato dal dato sul fabbisogno, la circostanza che sia prevista la possibilità di colmare siffatto divario, tra capacità ricettive e fabbisogno stesso, attraverso l'eventuale utilizzo dei posti riservati ai cittadini extracomunitari rimasti vacanti, in quanto, da un lato, tale soluzione risulta del tutto ipotetica ed aleatoria e, dall'altro lato, in ogni caso, non è dato di sapere, né il D.M. impugnato lo specifica, la consistenza quantitativa di tale divario e se lo stesso sia effettivamente colmabile attraverso la sola riassegnazione (peraltro eventuale) dei predetti posti riservati.

V.5) Il D.M. n. 220/2014 risulta quindi viziato e imporrebbe una rimodulazione del numero dei posti nelle diverse Università. In tal modo la ricorrente potrebbe rientrare nel novero dei candidati immatricolabili in una delle Università indicate dalla stessa all'atto dell'iscrizione alla prova di ammissione.

#### ISTANZA di SOSPENSIONE

Le censure sopra esposte giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva in sovrannumero della ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Relativamente al *funus boni iuris*, si richiamano i sopra dedotti motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Con riguardo al *periculum in mora*, si evidenzia che, in mancanza di un'iscrizione immediata, la ricorrente rischierebbe di non poter iniziare a

frequentare le lezioni a partire dal prossimo settembre, né sostenere gli esami previsti dal corso.

L'iscrizione con riserva in sovrannumero appare il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, atteso che, là dove risultassero illegittimi gli atti e i provvedimenti impugnati, parimenti illegittima risulterà l'esclusione della ricorrente al suddetto corso di laurea. A sostegno dell'istanza cautelare, si rammenta che anche il Consiglio di Stato ha disposto, in passato, ammissioni con riserva in casi analoghi ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305; Sez. VI, 24 gennaio 2006, n. 351).

Tale provvedimento cautelare risulta il più idoneo, sia in riferimento all'evidenziata illegittimità della procedura di selezione e dei relativi criteri, sia in relazione alla contestata carenza d'istruttoria circa la determinazione dei posti disponibili per l'anno accademico 2014/2015, nonché all'illegittima ridotta determinazione degli stessi rispetto al fabbisogno nazionale.

L'ammissione con riserva, d'altro canto, non determina alcun grave pregiudizio per le amministrazioni resistenti, sia in ragione del limitato numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università (andando così a colmare l'indebita riduzione dei posti adottata dal Ministero), sia per le caratteristiche proprie del corso di laurea, che per il primo anno non prevede particolari attività di laboratorio. Negli anni passati, si può notare che le iscrizioni con riserva non hanno determinato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente Francesca Balliu

chiede

che l'Ill.mo T.A.R. del Lazio, *contrariis reiectis*, voglia:

in via istruttoria, disporre l'accesso e l'acquisizione di tutta la documentazione afferente la prova di concorso e, in particolare del decreto rettorale di nomina della Commissione di Settore e del suo Presidente; del decreto rettorale di nomina del responsabile del procedimento, se esistente; del decreto rettorale di nomina del responsabile del servizio di vigilanza, e dei membri addetti, se esistente; delle foglio delle risposte compilato dalla ricorrente; dei verbali di svolgimento della prova; delle determinazioni ministeriali e delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia; di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali alla procedura selettiva;

in via preliminare, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, *Norme in materia di accessi ai corsi universitari*, per violazione degli artt. 3 e 34 Cost. e dell'art. 2, par. 1, del Protocollo Addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117 della Cost., in quanto non manifestamente infondata;

in via cautelare, disporre la sospensione cautelare degli atti in epigrafe impugnati, ammettendo con riserva ed in sovrannumero la ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo indicato come prima scelta (Università di Bologna), o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati all'atto dell'iscrizione (doc. 1), o, comunque, in quelli ove la ricorrente sarebbe potuta entrare in ragione del proprio punteggio complessivo conseguito;

nel merito, annullare gli atti in epigrafe impugnati e per l'effetto, in via principale, ammettere la ricorrente in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'ateneo prescelto e/o comunque in relazione ai criteri indicati in via cautelare; in via subordinata, annullare la graduatoria del 12 maggio 2014, con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti idonei più opportuni; ancora in via subordinata, dichiarare illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alla effettive capacità ricettive degli Atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'illegittimità dell'intera procedura selettiva e, per l'effetto, disporre il rifacimento del *test* di ammissione.


Con riserva di motivi aggiunti, in caso di accesso agli atti individuati in epigrafe.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Il valore della presente causa è indeterminabile. Il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650.

Milano-Roma, 10 luglio 2014

(Avv. Pietro Ferraris)



(Avv. Enzo Robaldo)

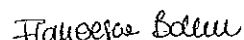
(Avv. Maria Stefania Masini)

studio legale Robaldo-Ferraris  
studio associato  
Via Pietro Mascagni, 24  
20122 MILANO  
tel.0276004647- fax 0276008202

#### DELEGA

Io sottoscritta Balliu Francesca (C.F. BLLFNC95C69C261J), nata a Castel San Giovanni (PC), residente in Piacenza, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio, gli Avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Maria Stefania Masini, conferendo loro, in via congiunta e disgiunta, ogni più ampio potere di legge, compresa la facoltà di proporre ricorsi incidentali, motivi aggiunti di ricorso ed istanze cautelari, anche avverso successivi atti del procedimento.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Maria Stefania Masini in Roma, Via Antonio Gramsci, n. 24.

  
(Francesca Balliu)

E' autentica

  
Avv. Pietro Ferraris

  
Avv. Enzo Robaldo

## RELAZIONE di NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Enzo Robaldo, in base alla legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Milano in data 13 maggio 2004, previa rispettivamente iscrizione ai numeri 222, 223, 224, 225, 226 del mio registro cronologico, ho notificato il sopra esteso ricorso, per conto di Francesca Balliu,

- quanto al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Kennedy, n. 20 (CAP. 00144), ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76634770669-1, spedita dall'Ufficio Postale di Milano 24, in data 11 luglio 2014 corrispondente a quella del timbro postale

  
(Avv. Enzo Robaldo)



- quanto al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186), ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76634770668-0, spedita dall'Ufficio Postale di Milano 24, in data 11 luglio 2014 corrispondente a quella del timbro postale


  
(Avv. Enzo Robaldo)



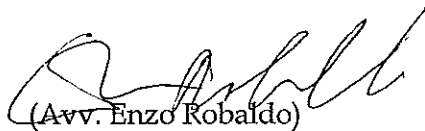
- quanto al CINECA - Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli 6/3 (CAP. 40033), ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76634770671-4, spedita dall'Ufficio Postale di Milano 24, in data 11 luglio 2014 corrispondente a quella del timbro postale

  
(Avv. Enzo Robaldo)



- quanto al Università degli Studi di Bologna in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Bologna, Via Zamboni, n. 33 (CAP. 40126), ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76634770672-5, spedita dall'Ufficio Postale di Milano 24, in data 11 luglio 2014 corrispondente a quella del timbro postale

  
(Avv. Enzo Robaldo)



- quanto a COCCONCELLI Chiara, residente in Piacenza, Strada alla Verza n. 21 (CAP. 29122), ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76634770673-6, spedita dall'Ufficio Postale di Milano 24, in data 11 luglio 2014 corrispondente a quella del timbro postale

  
(Avv. Enzo Robaldo)



**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76634770673-6  
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(4)

BALLU FRANCESCA / NIVE

Bollo dell'ufficio  
di partenza



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

**AG**



76632170876-7

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione



**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

Avv. Enzo Robaldo  
Via Pietro Mascagni, 24  
20122 MILANO

**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76634770672-5  
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(4)

Bollo dell'ufficio  
di partenza



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

**AG**



76632170877-8

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione



**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

Avv. Enzo Robaldo  
Via Pietro Mascagni, 24  
20122 MILANO



**N° 226** ..... **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MILANO 24 il 11/07/2011  
del cronologico  
diretto a COCCONCELLI CHIARA - STRADA DELLA VERBA n. 21 - 29122 PIACENZA (PC)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPIT
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>15-7-11</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <u>188347706738</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) ..... <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) ..... <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) ..... <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) ..... <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) ..... <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ..... <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) ..... di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ..... <u>Cocconcelli Chiara</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>15-7-11</u> del <u>13.7.11</u> <u>B. M. L.</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> indoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del ..... sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bozza da apporre all'atto della consegna 15-7-11 (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, Via, piazza, corso, n°. Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo stabilimento, ecc. (7) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (8) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (9) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (10) Al sensi dell'art. 7, legg. n. 890/82 e successive modifiche. (11) Al sensi dell'art. 8, legg. n. 890/82 e successive modifiche.

**N° 225** ..... **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MILANO 24 il 11/07/2011  
del cronologico  
diretto a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA - VIA ZAMBONI n. 33 - 40126 BOLOGNA (BO)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPIT
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>16/7/11</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <u>188347706725</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) ..... <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) ..... <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) ..... <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) ..... <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) ..... <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ..... <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) ..... di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ..... <u>Chiara</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>16/7/11</u> del <u>16.7.11</u> <u>Chiara</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> indoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del ..... sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bozza da apporre all'atto della consegna 16-7-11 (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, Via, piazza, corso, n°. Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo stabilimento, ecc. (7) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (8) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (9) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (10) Al sensi dell'art. 7, legg. n. 890/82 e successive modifiche. (11) Al sensi dell'art. 8, legg. n. 890/82 e successive modifiche.

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali Amministrativi

N°       76634770671-4  
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(4)

Bollo dell'ufficio  
di partenza



L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

**AG**

76632170878-9

## da restituire a:

(completare in stampate e/o maiuscolo)

Avv. Enzo Robaldo  
Via Pietro Mascagni, 24  
20122 MILANO

N° 224  
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MILANO 24 il 11/07/2011  
diretto a CINECA - CONSOBIO INTERUNIVERSITARIO PER IL CALCOLO AUTOMATICO - VIA MAGNANELLI n. 6/3 - CASALE

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPIT.
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata</p> <p>n. 16/7/11 del 16/7/11</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. ....</p> <p>In qualità di (10) ....</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> indoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata</p> <p>n. .... del ....</p> <p>sottoscrizione del/degli addetti al recapito data ..... firma .....</p>	<p>data .....</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bozzo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domesico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.</p> <p>(6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>

